MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

D.D. n. 408 del 06/08/2021

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.L. del 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” e, segnatamente, l’articolo 11, che annovera tra le funzioni attribuite alla Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (DG Terzo Settore) la programmazione, sviluppo ed attuazione delle attività relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro;

VISTO il D.M. 6 dicembre 2017, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali"; registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2017 al foglio n. 2419;

VISTO il D.P.C.M. del 15 ottobre 2019 registrato alla Corte dei Conti il 2 gennaio 2020 al n.1, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consigli, recante disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO l'articolo 5 della L. 16 aprile 1987, n.183 con il quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568 che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione, e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è stata definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e con Decisione (2014)10130 del 17 dicembre 2014, modificata con Decisione (2017)8881 del 15 dicembre 2017, è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Inclusione", a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali (oggi Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale);

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicata in GU. n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";

VISTA la convenzione stipulata in data 12 giugno 2015 con l'Autorità di Gestione del PON Inclusione, con cui la Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese è stata individuata quale Organismo Intermedio del PON Inclusione, con assegnazione di risorse a valere sull'Asse 3 "Sistemi e modelli di intervento sociale", Obiettivo Specifico 9.7 "Rafforzamento dell'economia sociale", pari a euro 10.500.000,00 (diecimilionicinquecentomilaeuro/00);

VISTO il successivo accordo modificativo del 25 marzo 2021, con il quale le risorse assegnate al medesimo Organismo Intermedio sono state rideterminate in € 4.147.859,27 (quattromilionicentoquarantasettemilaotto-centocinquantanoveeuro/27);

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ha previsto il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, nonché la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106";

RICHIAMATO, in particolare, il Titolo VII del Codice del Terzo Settore, il quale contiene una disciplina dettagliata delle forme relazionali tra PP.AA. ed enti del Terzo settore, che abbracciano tanto la fase ascendente di programmazione ed organizzazione dei servizi afferenti ai settori di attività di interesse generale, quanto la successiva fase discendente di progettazione ed attuazione dell'intervento, caratterizzata dalla previsione di forme di partecipazione e collaborazione tra pubblico e privato;

VISTO il D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 con il quale, previa intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55 - 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

VISTO il D.M. n. 85 del 23 luglio 2019, con il quale, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della sopra citata legge n. 106/2016, sono state adottate le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale (VIS) delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, attraverso l' individuazione di criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti del Terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate;

CONSIDERATO che il quadro normativo e giurisprudenziale scaturente dal titolo VII del Codice del Terzo settore ha conosciuto una rilevante evoluzione per effetto sia della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020 sia della legge 11 settembre n.120 di conversione del decreto -legge 16 luglio 2020, n. 76, recante " Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale": la sentenza n. 131/2020 ha ravvisato nell'articolo 55 del Codice del Terzo Settore una delle più significative attuazioni del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale in quanto al perseguimento dell'interesse generale sono chiamati a concorrere anche gli ETS, secondo un rapporto collaborativo con la pubblica amministrazione, che si colloca su di un piano completamente diverso rispetto alla logica competitiva dell'appalto; la legge n. 120 del 2020, al fine di meglio coordinare l'applicazione del Codice del Terzo settore con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha precisato, all'interno della disciplina generale sugli affidamenti dei contratti pubblici, mediante procedure concorrenziali, che in applicazione del principio di specialità, restano ferme le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore, previste dal più volte richiamato titolo VII del Codice del Terzo settore;

VISTO il D.M. n. 144 del 4 dicembre 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante l'atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2021, nel quale viene evidenziato che le novità di un quadro normativo articolato e di recente cristallizzazione, quale quello scaturente dal codice del Terzo settore richiedono lo sviluppo di attività di formazione, promossa e coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, incentrata sugli istituti collaborativi tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, rivolta ai funzionari degli enti locali e agli operatori del Terzo settore, affinché possa essere sviluppata una cultura della collaborazione, capace di fornire, attraverso il ricorso agli strumenti giuridici previsti dal citato Codice, risposte più adeguate ed efficienti ai bisogni delle comunità di riferimento;

CONSIDERATO che il PON Inclusione, con riguardo all'Asse 3, tra le tipologie di azioni di sistema a sostegno dell'obiettivo specifico 9.7, prevede nell'ambito dell'azione 9.7.1. "Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all'innovazione sociale, alla responsabilità sociale delle imprese e allo sviluppo del welfare community" sono previste azioni di informazione e la formazione degli operatori delle amministrazioni pubbliche locali sulle modalità di gestione di progetti in partenariato ad impatto sociale, nonché azioni di formazione e diffusione sui contenuti e strumenti della riforma del Terzo settore, rivolte ai soggetti della P.A. e degli organismi del Terzo settore;

RILEVATA la necessità di avviare un intervento di rafforzamento delle competenze degli amministratori pubblici sugli istituti dell'amministrazione condivisa, in quanto idonei ad agevolare la convergenza sulla realizzazione delle attività di interesse generale e una costruzione condivisa delle politiche pubbliche ed in particolare di quelle sociali sui territori sotto la regia dell'ente locale;

CONSIDERATO che all' Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) è demandata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che ANCI, ai sensi del vigente statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema di rappresentanza di Comuni, Città metropolitane ed enti di derivazione comunale, la quale:

a) rappresenta i Comuni, le Città metropolitane e gli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli enti centrali o di rilevo nazionale;

b) cura la rappresentanza dei Comuni e delle loro forme associative e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione europea e al Comitato delle Regioni;

c) promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni, tutelandone e rappresentandone gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'Unione delle province italiane (UPI) e con le altre organizzazioni che si occupano di questioni di interesse del sistema delle autonomie;

d) svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;

CONSIDERATO che ANCI, nell'ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione;

CONSIDERATO altresì che ANCI svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in materie riguardanti la qualità amministrativa, la trasparenza, l'ambiente, la sicurezza, l'utilizzo delle infrastrutture e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi amministrativi, con particolare riguardo ai temi del welfare, ed è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentata;

RILEVATO che ANCI è ricompresa nell'elenco ISTAT recante l'indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

CONSIDERATO che l'applicazione degli istituti dell'amministrazione condivisa previsti nel Titolo VII del CTS richiede un processo di consolidamento culturale che possa permettere l'acquisizione di contenuti e metodologie atte a sviluppare i relativi procedimenti amministrativi, che involge in primo luogo i Comuni, nella programmazione ed erogazione dei servizi di propria competenza;

CONSIDERATO che il Ministero e ANCI perseguono il comune interesse all'attuazione della riforma del Terzo settore, con specifico riguardo agli istituti collaborativi disciplinati nel Titolo VII del Codice del Terzo settore, che per espressa previsione legislativa, richiedono una declinazione sui diversi livelli di governance, rispettosa dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ed in particolare l'articolo 5, comma 6, il quale stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

CONSIDERATO che al fine del conseguimento degli obiettivi generali sopra indicati, il Ministero intende attivare una collaborazione sinergica con ANCI mirata allo svolgimento di un percorso formativo rivolto prioritariamente ai Comuni, estensibile, in ragione delle peculiarità delle tematiche trattate, anche alle Regioni e agli enti del Terzo settore, dedicato agli istituti collaborativi disciplinati nel titolo VII del codice del Terzo settore e alla diffusione di buone prassi, capaci di favorire la circolazione di metodologie e dispositivi applicati, che possono in tal modo essere messia disposizione di tutti i Comuni, specie quelli di più ridotte dimensioni;

VISTA la nota n.14362 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato richiesto ad ANCI di inviare al Ministero la proposta progettuale e il relativo piano finanziario per la realizzazione di un'azione di sistema a sostegno dell'obiettivo specifico 9.7 del PON Inclusione "Rafforzamento dell'economia sociale";

VISTA la proposta progettuale presentata da ANCI, in data 25 gennaio 2021, con nota n. 37/DIRAMM/VN/lp-21, corredata dal relativo piano finanziario, per un costo complessivo di euro 479.987,00, di cui euro 80.000,00 a titolo di cofinanziamento dell'ente proponente;

CONSIDERATO che la proposta progettuale presentata da ANCI è coerente con l'obiettivo specifico 9.7. del PON Inclusione "Rafforzamento dell'economia sociale", rispondente, nelle attività in essa previste, alle tipologie di azioni di sistema a sostegno dell'obiettivo medesimo, dotata della necessaria copertura finanziaria a valere sulle risorse del PON Inclusione assegnate all'O.I. D.G. del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTA la dichiarazione resa da ANCI in data 25 gennaio 2021 con nota n.38/DIRAMM/VN/lp-21, secondo la quale l'associazione svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività oggetto dell'instauranda collaborazione, ai sensi del sopra citato articolo 5, comma 6, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, così come determinato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5;

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione con ANCI per la realizzazione congiunta del progetto "Formazione sulla Riforma del Codice del Terzo Settore";

CONSIDERATO che la Divisione I della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese risulta dall' 1 marzo 2021 priva di dirigente, a seguito del collocamento in quiescenza della dott.ssa Rita Graziano, già incaricata della titolarità del medesimo ufficio, disposto con il D.D. del Direttore Generale della Direzione Generale PIOB UPD n. 189 del 18 settembre 2020, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 21 settembre 2020 al n. 8652;

VISTO il D.D. n. 188 del 27 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2020 al n. 1495, con il quale la dott.ssa Loredana Cafarda è stata incaricata della titolarità della Divisione III della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese per il periodo dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2023;

VISTO il D.D. n.366 del 4 agosto 2021 con il quale la dott.ssa Loredana Cafarda, dirigente della Divisione III della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, è stata delegata a sottoscrivere, con firma digitale, in nome, per conto e nell'interesse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'accordo di collaborazione con l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per la realizzazione del progetto "Formazione sulla Riforma del Codice del Terzo settore", che prevede un onere finanziario a carico del PON "Inclusione" pari ad € 399.987,00 (trecentonovantanovemilanovecentottantasetteeuro/00), al quale si aggiunge una compartecipazione finanziaria da parte di ANCI pari ad € 80.000,00 (ottantamilaeuro/00), per una durata di quindici mesi;

VISTO l'accordo di collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) sottoscritto digitalmente in data 5 agosto 2021 per la realizzazione del progetto *"Formazione sulla Riforma del Codice del Terzo settore",* che prevede un onere finanziario a carico del PON "Inclusione" pari ad € 399.987,00 (trecentonovantanovemilanovecentottantasetteeuro/00), al quale si aggiunge

una compartecipazione finanziaria da parte di ANCI pari ad € 80.000,00 (ottantamilaeuro/00), per una durata di quindici mesi;

RITENUTO lo stesso regolare nella forma e nella sostanza;

DECRETA

Articolo 1

Per le ragioni in premessa indicate, è approvato l'accordo di collaborazione sottoscritto digitalmente in data 5 agosto 2021 con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito "ANCI"), per la realizzazione del progetto "Formazione sulla Riforma del Codice del Terzo settore", che prevede un onere finanziario a carico del PON "Inclusione" pari ad € 399.987,00 (trecentonovantanovemilanovecentottantasetteeuro/00), al quale si aggiunge una compartecipazione finanziaria da parte di ANCI pari ad € 80.000,00 (ottantamilaeuro/00), per una durata di quindici mesi.

Articolo 2

1. E' impegnata la somma pari a euro 399.987,00 (euro trecentonovantanovemilanovecentottantasette/00) a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla Direzione Generale Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese nell'ambito dell'Asse 3, Obiettivo specifico 9.7 del PON Inclusione, periodo di programmazione 2014-2020.

2. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del bilancio per i controlli di competenza.

Roma, 06/08/2021

f.to Il Direttore Generale
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i

Provvedimento registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 24/08/2021, al n. 328